



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL'ENTE

ART. 1

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Ente del Consiglio di Bacino Brenta ubicata in Borgo Padova n.158/H di Cittadella.

ART.2

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Al fine di garantire un servizio di qualità, la pulizia dovrà essere eseguita con obbligo di utilizzo di idonee attrezzature meccaniche.

La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel presente capitolato, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite. Si impegna altresì ad individuare il personale assegnato all'Ente in forma stabile e continuativa, comunicando i nominativi e recapiti all'Ente (max n. 3 nominativi).

Art. 3

Gli adempimenti da eseguirsi in relazione al servizio suddetto sono di seguito indicati:

- Svuotatura dei cestini e raccolta con sacco contenitore e trasporto negli appositi bidoni. Trasporto del sacco al piano terra per il conferimento al servizio di nettezza urbana.
- Pulizia degli apparecchi telefonici, macchine contabili e PC.
- Spolveratura di tutti gli arredi con l'uso di panni in cotone imbevuti di apposito prodotto antipolvere, prestando particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, sedie, ecc...
- Rimozione di macchie e aloni su porte e armadi.
- Deragnatura di pareti e soffitti al bisogno.
- Spazzatura di tutto il pavimento con l'utilizzo di idonee scope a frange imbevute di prodotto antipolvere.
- Lavaggio del pavimento con idoneo detergente (almeno una volta a settimana).
- Disinfezione di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie della toilette con prodotti disinfettanti ad azione antigermica-deodorante, relativa spazzatura e lavaggio dei pavimenti.
- Pulizia dei vetri e davanzali, a rotazione in modo da garantire una pulizia almeno mensile.
- Fornitura materiale di consumo (salviette carta, carta igienica, sapone ecc..).

ART. 4

1. La cooperativa dovrà effettuare le pulizie indicate all'articolo 3 in 2 (due) interventi ciascuno di 2 (due) ore da fissare nei giorni di lunedì e giovedì o di martedì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 08.00.
2. Nel caso di coincidenze con giorni festivi le date, previo accordo tra le parti, saranno posticipate o anticipate in modo da garantire un intervallo di 3 o 4 giorni fra un intervento e l'altro.
3. Calendari per le pulizie, diversi rispetto a quanto ivi definito, nonché eventuali variazioni di orari saranno concordati tra le parti e preventivamente autorizzati dall'ente.

ART. 5.

1. L'appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula della convenzione o dal verbale di consegna del servizio, se anteriore alla stipula, salvo proroga tecnica alla scadenza.

2. A buon esito della procedura negoziata l'affidamento avverrà mediante convenzionamento a norma dell'art. 10 della L.R. VENETO N. 23 del 3/11/2006.
3. E' vietato il rinnovo tacito della convenzione. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 6.

1. L'importo di appalto triennale, compresa l'eventuale proroga tecnica, sarà quello previsto dalla relativa convenzione e derivante dall'importo offerto ed aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.
2. Il prezzo fissato e posto a base della gara è pari a € 49.000,00 (Euro quarantanovemila/00) IVA esclusa, comprensivi di € 350,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'intero periodo di affidamento. Gli oneri per il personale, quantificati in € 43.477,56 +IVA, sono determinati sulla base dei costi orari del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, febbraio 2024 (A2), tariffa oraria euro 19,17 e assumono il carattere di spesa incomprimibile non soggetta ad alcun ribasso.
3. Tale importo compenserà la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.
4. Il prezzo contrattuale resta fisso e invariato per i primi 12 mesi del rapporto contrattuale.
5. Al termine del periodo di cui al comma precedente, su espressa richiesta, formulabile una sola volta per ciascuna annualità, da parte dell'Impresa aggiudicataria, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, qualora vi sia una variazione dei prezzi superiore al 5% dell'importo complessivo previsto da contratto. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.7.

1. La cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
2. L'attrezzatura necessaria (scope, macchine lava/asciuga, attrezzature aspiranti e/o soffianti, sacchi neri, ecc.) è a carico della cooperativa.
3. La Cooperativa descriverà il tipo ed il numero delle attrezzature idonee all'espletamento del servizio nonché il numero delle persone e delle ore necessarie allo svolgimento del servizio stesso.
4. Tale documentazione tecnica presentata in sede di gara ed eventualmente successivamente integrata su richiesta dell'Amministrazione costituirà parte integrante del Contratto d'affidamento del servizio.
5. La cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.
6. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla cooperativa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della cooperativa stessa.

ART. 8

La cooperativa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato e previa contestazione scritta del disservizio durante il periodo di prova l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa.

ART. 9.

1. È fatto obbligo alla cooperativa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti.
2. Il responsabile operativo avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad

eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, altra prestazione prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce orarie di espletamento del servizio (compresi gli interventi di di pulizia straordinaria e gli interventi speciali) e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

3. In caso in cui sorgessero contestazioni il responsabile operativo dovrà recarsi presso la sede entro due giorni per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

ART. 10.

L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile dell'ufficio competente, al controllo ed alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al supervisore dell'impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

ART. 11.

1. Il presente appalto è riservato a cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991 e della **L.R. N. 23 del 3/11/2006** L'aggiudicatario deve pertanto essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali "Sezione B". È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/1991, che dovranno indicare, pena l'esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative.
2. L'affidatario si impegna inoltre a comunicare immediatamente all'Amministrazione se la suddetta iscrizione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata del servizio. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o **dichiarati dalla stessa in sede di manifestazione di interesse.**

ART. 12

In considerazione della peculiarità d'uso degli immobili presso i quali deve essere prestato il servizio di pulizia, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso i siti interessati dal servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo obbligatorio.

La Cooperativa non potrà comunque eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione degli interventi stessi

ART. 13.

La Cooperativa aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
- elenco del personale di sostegno;
- copia delle polizze assicurative RCT ed RCO;
- POS (Piano operativo sicurezza);
- dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della cooperativa;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all'appalto in questione.

ART. 14.

Sono a carico dell'ente la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito.

ART.15

La cooperativa si impegna ad effettuare i sopraccitati lavori di pulizia, eseguendoli a regola d'arte, con ogni cura ed eventualmente sotto la sorveglianza di persona a ciò espressamente delegata. Allo scopo la cooperativa

garantisce di essere in possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di usare detergenti biodegradabili che rispettano i requisiti di un sistema di etichettatura ambientale.

La cooperativa all'inizio del contratto comunicherà il nome, il luogo di residenza e l'indirizzo del personale che verrà occupato nel servizio di pulizia, al quale è affidata, sotto la piena responsabilità e ai soli fini normati dalla presente convenzione, una copia delle chiavi di accesso ai locali, che saranno restituite al termine dei rapporti convenzionali. La cooperativa si impegna, senza alcuna riserva, ad allontanare il personale che non sia di pieno gradimento dell'ente.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto sia nei confronti del personale dell'ente sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici.

La cooperativa s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

La cooperativa dovrà far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni che, di volta in volta, l'ente riterrà opportuno emanare per una migliore organizzazione del lavoro e per conseguire il soddisfacimento di particolari esigenze anche di carattere contingente.

Durante l'adempimento delle proprie incombenze è fatto assoluto divieto agli addetti alle pulizie di manomettere carteggi, disegni, documenti o altro materiale depositato sulle scrivanie o sui tavoli da lavoro; parimenti è fatto divieto di aprire armadi e cassetti, utilizzare PC o altra strumentazione informatica, e tantomeno di utilizzare i telefoni.

ART.16

La cooperativa dovrà rendersi disponibile su richiesta dell'ente, per provvedere tempestivamente a qualsiasi lavoro di pulizia straordinaria. Per tali lavori verrà corrisposto un compenso a parte preventivamente concordato con il responsabile dell'ente. Al pagamento di tali compensi si provvederà a lavori ultimati ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

ART. 17

Nell'esecuzione dei lavori la cooperativa dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose.

In caso di infortunio sono a carico della cooperativa le indennità cui dovesse sottostare a favore di chiunque abbia diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere sollevato e indenne l'ente da qualsiasi responsabilità o pretesa.

La cooperativa è inoltre responsabile dell'opera del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti a sua cura e responsabilità.

ART.18

La cooperativa risponde direttamente dei danni a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'ente.

ART.19

In caso di deficienze nei confronti degli obblighi contrattuali, l'ente ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, affidando ad altra ditta, tutti quei lavori di pulizia che ritiene necessari per garantire la continuità del servizio, previa diffida formale a mezzo raccomandata A.R. nella quale dovranno risultare in dettaglio tutti i rilievi del disservizio. I relativi costi saranno posti a carico della cooperativa.

ART. 20

L'ente può procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) frode o abuso;
- b) mancata effettuazione, non giustificata, del servizio aggiudicato;
- c) effettuazione parziale del servizio rispetto a quanto concordato, fatto rilevare dall'ente e a mezzo raccomandata A.R.;
- d) continuata violazione degli orari concordati;
- e) violazione delle regole richiamate all'art. 6.

ART. 21

L'ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere il pagamento alla cooperativa nel caso in cui alla stessa fossero contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non si sia posto rimedio a quanto contestato.

ART.22

È fatto assoluto divieto alla cooperativa, sotto pena della rescissione del contratto, di subappaltare in tutto o in parte i lavori formanti oggetto della presente convenzione.

ART.23

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudice ordinario. Viene esclusa la competenza arbitrale.

Sarà competente il foro di Padova.

ART.24

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia.
2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
3. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
4. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

“TABELLA A”

Quantificazione economica servizio di pulizie della sede dell’Ente

La determinazione dell’importo del servizio in argomento tiene conto della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza e dei seguenti parametri:

- Quantificazione della superficie :180 mq della superficie per valutare il tempo dell’intervento (2 ore);
- Frequenza degli interventi bisettimanale a cadenza di 3 o 4 giorni; (vedi *rif. 1* alla tabella seguente);
- Costo orario della manodopera calcolato applicando *la tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-costo del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*; (vedi *rif. 2* alla tabella seguente);
- Incidenza dei costi relativi al materiale di pulizia e di consumo (salviette carta, carta igienica ecc..) e all’impiego delle attrezzature che si stimano in 1 euro per intervento;
- I costi della sicurezza sono calcolati sulla scorta del DUVRI (in fase di aggiornamento) in base alla necessità di formazione del personale (stimate in 4 ore del costo orario di un nostro operatore incaricato di formare l’addetto alle pulizie (2 ore il primo anno e poi un’ora ogni anno) più il costo del materiale informativo, segnaletica e riadattamenti logistici;

Pertanto alla luce di quanto sopraesposto, della quantità di superficie da pulire, della tipologia degli ambienti, della frequenza degli interventi e della durata del servizio (36 mesi) si ha il seguente calcolo:

TABELLA "A" - PROSPETTO CALCOLI

LOCALI	rif. 1	N. ORE AD INTERVENTO	N. INTERV. IN 36 MESI (n. 162 sett. * n. 2 interv./sett.)	TOT. ORE	rif. 2	IMPORTO MANODOPERA	FREQUENZA SERVIZIO	
	SUPERF. MQ TOTALI				COSTO unitario			
Pulizia locali sede Consiglio di Bacino Brenta	180,00	2,00	324	648	19,17€/ORA	12.422,16	2 interventi/settimana	
			COSTO MANODOPERA			12.422,16		
Materiale di Pulizia e di consumo locali sede Consiglio di Bacino Brenta	180,00	2,00	324		1,00 €/intervento	324,00	2 interventi/settimana	
			MATERIALI E ATTREZZATURE			324,00		
			COSTI SICUREZZA			100,00		
							12.846,16	
			SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA					1.153,84
			TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (AL NETTO DI IVA)					14.000,00
			A	A)	MANODOPERA NON SOGG. A RIBASSO		12.422,16	
			DETRARRE:	B)	ONERI SICUREZZA NON SOGG. A RIBASSO		100,00	
				IMPORTO ANNUO SOGGETTO A RIBASSO			1.477,84	

RIEPILOGO BASE D'APPALTO TRIENNALE compresa eventuale proroga tecnica:

A) IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO	49.000,00
B) IMP. MANODOPERA NON SOGG. A RIB.	43.477,56
C) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	5.172,44
D) IMP.ONERI SICUREZZA NON SOGG.A RIB.	350,00